

La riforma dei delitti contro la persona
Reati contro l'inviolabilità del domicilio, la tutela della vita privata e dei segreti, la libertà e la
personalità informatica

Riservatezza e sicurezza informatica, identità digitale

L. Picotti, R. Flor, I. Salvadori

Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione VI - Dei delitti contro la riservatezza e la sicurezza informatiche

Accesso non autorizzato ad un sistema informatico

[I] Chiunque accede senza autorizzazione o eccedendone i limiti ad un sistema informatico o ad una sua parte è punito con la reclusione fino a tre anni.

[II] La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di amministratore od operatore di sistema;
- 2) se il fatto riguarda sistemi informatici di pubblica utilità o di operatori di servizi essenziali
- 3) se il colpevole commette il fatto mediante interferenze in ambito informatico (vedi infra "interferenze in ambito informatico")
- 4) se il fatto è commesso nell'ambito di una associazione per delinquere

[III] Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Produzione e diffusione non autorizzate di codici di accesso ad un sistema informatico

[I] Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare ad altri un danno, senza autorizzazione produce, riproduce, procura per sé o per altri, diffonde, comunica, e consegna o, comunque, mette a disposizione codici, password, dati informatici o altri mezzi idonei all'accesso non autorizzato ad un sistema informatico o ad una sua parte, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

[II] La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 15.492 se ricorre taluna delle circostanze di cui al secondo dell'art. 615-ter c.p.

Violazione della riservatezza, disponibilità ed integrità delle comunicazioni informatiche

[I] Chiunque senza autorizzazione intercetta, si procura, rende indisponibile ai legittimi destinatari od altera comunicazioni informatiche a lui non dirette o comunque a lui non rese disponibili da chi ha diritto di disporre, che abbiano un contenuto riservato, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

[II] Chiunque senza autorizzazione rivela, diffonde o rende comunque accessibile a terzi, anche mediante condivisione, riproduzione, messa a disposizione, in tutto od in parte, il contenuto delle comunicazioni informatiche di cui al primo comma, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

[III] Agli effetti della legge penale, per comunicazioni informatiche si intendono quelle effettuate con ogni mezzo o tecnica di trasmissione a distanza, compresa la condivisione, riproduzione o messa a disposizione di dati informatici, che rappresentino scritti, voci, suoni, immagini, anche in movimento, o altri contenuti che abbiano rilevanza per la comunicazione fra persone fisiche, giuridiche, enti e sistemi informatici.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Danneggiamento di dati informatici

[I] salvo miglior formulazione: [Artt. 635-bis e 635-quater c.p.]

Danneggiamento di sistemi informatici

[I] salvo miglior formulazione: [Artt. 635-ter e 635-quinquies c.p.]

Interferenze non autorizzate in ambito informatico

Agli effetti della legge penale, si considerano equivalenti alla violenza sulle cose, le interferenze non autorizzate in ambito informatico, consistenti nell'alterazione, cancellazione, soppressione, introduzione o trasmissione senza autorizzazione di dati informatici o nel renderli altrimenti indisponibili, ovvero nell'interrompere, impedire o ostacolare il funzionamento di un sistema informatico.

Produzione e diffusione non autorizzate di dispositivi idonei a danneggiare dati o sistemi informatici

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, allo scopo di danneggiare dati o sistemi informatici, senza autorizzazione produce, riproduce, procura per sé o per altri, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri dispositivi, programmi informatici o altri mezzi idonei a danneggiarli, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

[II] La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 15.492 se ricorre taluna delle circostanze di cui al secondo dell'art. 615-ter c.p.

Abuso di identità digitale

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque senza autorizzazione crea o procura per sé o per altri, ovvero utilizza, riproduce, diffonde, comunica o consegna dati, informazioni o programmi informatici che consentono di rappresentare un'identità digitale altrui, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a quindicimila euro. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che non ricorra una delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma dell'art. 615-ter c.p.

[II] Ai fini della legge penale si intende per identità digitale qualsiasi dato, informazione, codice, programma, applicativo o supporto che consenta l'individuazione, il riconoscimento o l'autenticazione di una persona fisica, giuridica o di un ente, ovvero di un qualsiasi dispositivo della persona fisica, giuridica o di un ente per la interazione con un programma, una banca dati od un sistema informatico, o l'accesso ad essi ovvero la fruizione di servizi o funzioni da essi offerti.